

COMUNE DI GRASSOBBIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28.10.1958)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 31.08.1959)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09.03.1965)
(integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 07.11.1969: Criteri di sicurezza per gli impianti
domesticidi gas di petrolio liquefatti -)
(esame modifiche con deliberazione di Consiglio comunale n. 324 del 26.01.1979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considerano adiacenze del Capoluogo:
Frazione Capannelle.

Art. 3

Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 6

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 8

L'apertura di un nuovo esercizio pubblico, di spacci di vendita ecc. sia stabiliti che ambulanti, è subordinata alla concessione della relativa licenza da parte dell'autorità comunale previo parere dell'Ufficio sanitario.

Le licenze sono personali e non cedibili; decadono con la scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, senza necessità di diffida o di preavviso.

TITOLO II

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 10

I fornai e i venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 11

E' proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Art. 12

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto Prefettizio, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dall'articolo 96 del T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931 n. 773.

Art. 13

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 14

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero l'apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 15

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

Art. 16

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la prestazione di lavori dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 18

E' consentita inoltre una protrazione di mezz'ora sull'orario di chiusura prescritto per il pomeriggio nei giorni di vigilia a quelli per i quali è fissata la chiusura totale, fatta eccezione del sabato.

Art. 19

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione prefettizia.

Art. 20

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal R.D.L. 22 febbraio 1934 n. 370 sul riposo domenicale.

Art. 21

I mulini devono essere a disposizione dei concorrenti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia circa la molitura dei cereali.

In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizioni degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirla con altra.

Art. 22

E' proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguirne la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art. 23

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verderame o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 24

I pizzicagnoli, i farinai, i venditori di paste alimentari e in generale tutti i venditori di commestibili devono rendere noti i prezzi di vendita mediante cartellini apposti sulle singole merci a norma dei RR.DD. 11 gennaio 1923 n. 138 e 16 dicembre 1926 n. 2174.

Art. 25

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane e la pasta devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.7.1956 n. 1002 le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi debbono disporre di apposite attrezzature distinte da quelle adibite agli altri generi.

Art. 26

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 27

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, ove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 28

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acque, come merluzzi e simili, devono usarsi bilance con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola «rimasto».

Art. 29

Il merluzzo, il baccalà e simili che sogliono vendere ammolliti devono porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 30

Nessun può attivare una fabbrica di birra o di acque gasose senza aver ottenuto la speciale licenza prescritta dagli articoli 20 e 21 del R.D. 29 ottobre 1931 n. 1601-1609.

Il direttore della fabbrica è tenuto ad apporre un contrassegno speciale della stessa tanto sui recipienti interni che alle bottiglie che si esportano dalla fabbrica, o vengono vuotate o consumate sul luogo.

La bevanda che l'imprenditore si faccia spedire da altre fabbriche può essere da lui posta in commercio soltanto sotto la sua responsabilità.

Art. 31

Per quanto riguarda la vendita delle carni fresche e congelate, le macellazioni pubbliche e private, i laboratori e la vendita di carni insaccate, salate o comunque preparate, la vendita di carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi o per altre cause, l'importazione e l'esportazione delle carni fresche e congelate, viene fatto espresso richiamo e riferimento al Regolamento speciale del Comune approvato in conformità di quanto dispone l'art. 8 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298.

Art. 32

Le carni poste in vendita devono tenersi nell'interno del negozio sospese a lunghi ganci in modo che stiano aderenti alle pareti e che riescano facilmente visibili ad ogni compratore.

Esse non possono mai tenersi sospese alle porte delle botteghe o lungo i muri esterni delle medesime. E' altresì vietata la vendita delle carni fuori dei negozi od in forma ambulante.

Art. 33

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

Art. 34

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie, le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimentari e bevande devono aver subito, con esito favorevole, la visita dell'Ufficiale sanitario.

Art. 35

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 36

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con i Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e voci aggiunte con i D.M. rispettivamente 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione subordinarla a determinate cautele.

Art. 37

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 del T.U. della legge comunale provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 38

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 36 senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a garanzia del vicinato e degli operai.

Art. 39

Il Sindaco su tale istanza procede – a spese del richiedente – a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e al Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 40

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 41

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopraluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 42

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1^a e 2^a categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 43

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 44

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art. 45

Per gli stabilimenti e depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 46

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 47

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 19 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nell'ambito è vietato tenere materiale esplosivo ed infiammabile oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto per il quale è necessario il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del Regolamento sopra citati ed a quelle di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 circa «Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali»

Art. 48

I veicoli carichi di concime, o di altre materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di stame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del regolamento d'igiene per le ore del trasporto.

Art. 49

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928, n. 858, per la lotta contro le mosche.

Art. 50

Gli Agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salva l'inviolabilità del domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

TITOLO IV

NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 51

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato, strame, paglia od altre materie.

Art. 52

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 53

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 54

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finché vengano levati dagli spazzini.

Art. 55

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena dell'ammenda di L. 1.000 (€ 0,52) a L. 5.000 (2,58) salva e riservata l'azione di danno.

Art. 56

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 57

E' proibito, sotto pena dell'ammenda da L. 1.000 (€ 0,52) a L. 5.000 (2,58) di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 58

Non sono permessi né tollerati nelle vie principali i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, né i fienili aperti verso strada.

Agli effetti di questo articolo sono considerate vie principali dell'aggregato urbano le seguenti:

Via Roma

Viale Scuole

Art. 58-bis

La zona per il posteggio con banchi all'aperto per il commercio ambulante è fissata sul viale Verdi. ⁽¹⁾

articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 8 del 26.02.1965

Art. 59

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza, secchi, tinozze e simili.

Art. 60

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.
Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudice possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 61

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 62

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 63

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti ai sensi della legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con ammenda da L. 1.000 (€ 0,52) a L. 5.000 (€ 2,58), salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

Art. 64

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 65

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 66

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le seguenti vie, piazze o località:

- Via Roma
- Viale Scuole
- Vicolo Solferino
- Vicolo XXIV Maggio
- Vicolo Chiesa
- Vicolo Garibaldi
- Vicolo Palestro
- Vicolo Piave
- Vicolo Sabotino
- Vicolo Monte Grappa
- Via Bergamo
- Via Azzano S. Paolo

Art. 67

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 103 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

In tali occasioni, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prender posto se non col preventivo permesso dell'Autorità municipale, nei luoghi della medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 68

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 69

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

TITOLO V

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. 70

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 71

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo pei passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. 72

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorità municipale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 73

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. 74

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a lire 1.000 (€ 0,52) e non superiore a lire 5.000 (€ 2,58).

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 75

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione ed alle pubbliche fontane. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattisi di minorenni, incorre nell'ammenda non minore di L. 2.000 (€ 1,03), oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia e per ischerzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di L. 5.000 (€ 2,58).

Art. 76

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee.

Equivale ad abbandono il legare l'animale ad un'inferriata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

Art. 77

E' fatto obbligo ai detentori o conduttori di tori, aventi due o più denti di adulto, quando sono presentati alla visita delle Commissioni di approvazione per la monta, a dotare i medesimi animali di anello nasale di contenzione, in modo da non recare altrui nocumento o danno.

Art. 78

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a L. 2.000 (€ 1,03), salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. 79

E' proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissati dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. 80

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quelli sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C.P..

Sono proibite del pari le grida, il lancio dei materie esplosive ed atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 81

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

Art. 82

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 83

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 3 della legge suddetta.

Art. 84

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

Art. 85

Dalle ore 23 alle 7 del mattino, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art. 86

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad

eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quelle normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 87

Ai sensi dell'art. 659 del vigente codice penale è altresì vietato, specialmente nelle ore serali o notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini e della pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 88

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno – e precisamente in primavera ed autunno – i camini, a scampo di esecuzione di ufficio;
- c) le case sui cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove sono riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.
- e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 89

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 90

Ai sensi dell'art. 57 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è proibito accendere senza il permesso dell'Autorità di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 91

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessione od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il «*Certificato di prevenzione incendi*» rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui dee essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 92

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza d'esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dall'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 93

1 – Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite del Comandante dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicato, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 94

2 – Gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma b) dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 95

3 – Sono soggette alle visite ed ai controlli dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendano sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato A).

Gli impianti predetti ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi e gruppi a seconda della loro importanza industriale ed in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, impiegate nelle lavorazioni e depositate, secondo le classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme speciali attualmente in vigore (Allegato B) che si continueranno ad essere osservate fino a nuova disposizione.

Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Per tutti gli altri depositi misti l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III, liquidi di categoria II delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno) mediante i seguenti coefficienti di riduzione:

- 1/50 per le sostanze solide di categoria III-b e III-c e per i liquidi di combustibili di categoria II-C delle norme predette;
- 1/5 per le sostanze solide di categoria III.-a I, e per i liquidi di categoria II-b delle medesime predette norme;
- 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi; e sommando poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II-a e di sostanze solide di categoria III-a.

Art. 96

4 – Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi Comandi VV.F. prima del rilascio del permesso di abitazione o di servizio.

Art. 97

5 – Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito certificato (di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categoria II, e III, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero

dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennale.

Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P..S. e dei Vigili del Fuoco.

Art. 98

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente Regolamento, il «*certificato di prevenzione incendi*» rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 99

I compensi che gli interessati dovranno corrispondere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per i necessari sopralluoghi e per il rilascio dei «certificati di prevenzione incendi» sono fissati con decreto del Prefetto.

Art. 100

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 28 lettera A. della legge 27 dicembre 1941, n. 1570

Art. 100/bis ⁽¹⁾

(1) art. aggiunto con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.10.1969

Per prevenire il pericolo di esplosioni od incendi provocati da miscele di gas di petrolio liquefatti, che possono formarsi nell'interno delle abitazioni o di locali di pubblico esercizio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- 1- installazione della bombola o delle bombole di gas petrolio liquefatti all'esterno del locale nel quale trovasi lo apparecchio di utilizzazione, installazione che potrà avvenire su balconi, in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno del locale ed areate direttamente verso l'esterno.
- 2- Protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l., le giunzioni del tubo flessibile, sino alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguiti con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
- 3- Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma dovranno applicarsi gli adatti dispositivi che si trovano in commercio.

TITOLO VII

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 101

Giusta l'art. 64 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. Legge 18 giugno 1931 n. 773, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nelle seguenti vie e località del territorio comunale:

- Centro abitato – tutte le zone residenziali previste dal Piano Regolatore.

Però, anche in dette vie e località agli impianti suddetti si fa luogo sempre dietro domanda al Sindaco, il quale determina le condizioni speciali da importi all'interessato.

La domanda circostanziata sulla specie della costruzione, va stesa in competente bollo, e deve avere allegati la pianta topografica e di disegni delle manifatture, fabbriche o depositi di cui sopra.

Art. 102

In conformità a quanto prescritto dall'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S. succitato, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi nel territorio di questo Comune è disciplinato nel modo seguente:

- Centro abitato e in tutte le zone residenziali previste nel Piano Regolamento è consentito solo durante il seguente orario: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni lavorativi
- Durante le funzioni religiose e nelle ore notturne

.....*Negativo*.....

TITOLO VIII

SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. 103

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art. 106 e ss. della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.

Art. 104

In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo nei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. 105

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o che per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

Art. 106

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art. 107

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di legge.

Art. 108

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende pagate, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

Art. 109

E' vietato agli Agenti municipali di ricevere mance o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli articoli 314 e seguenti del vigente Codice Penale.

Art. 110

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzini e stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Costituzione e delle Leggi sulle visite domiciliari.

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni

A

Acido cloridrico (fabbricazione). Acido nitrico (fabbricazione). Acido picrico (fabbricazione). Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso.

Arrostimento dei minerali solforati in genere. Acido solforico (fabbricazione).

Acido stearico (fabbricazione mediante distillazione). Albumina (fabbricazione).

Allume (estratto dall'allumite).amido (preparato per macerazione). Anilina (fabbricazione). Argento (disargentazione coppellazione). Arsenico ed antimoni (fabbricazione dei prodotti di). Asfalto e bitumi (fabbricazione).

B

Bario cloruro ed altri Sali di bario, ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione). Bismuto (Sali di). Bleu d'oltremare (fabbricazione).

C

Canapa (lino di macerazione). Carbone animale. Catrame di origini diverse ed olii minerali (distillazione). Genere d'orefice (trattamento col piombo).

Cloro, cloruro di calce secco e sciolto (fabbricazione). Colcotar (rosso di Prussia), (d'Inghilterra) (fabbricazione). Colle animali (fabbricazione). Combustibili agglomerati; mattonelle piriche (fabbricazione con pece grassa). Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione). cRomo (composto di).

D

Dègras (fabbricazione)

F

Fecola. V. Amido Ferrugine e cloruro ferrico. Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco), salvi gli effetti della legge 23 giugno 1910 n. 366.

Fosforo (fabbricazione).

G

Gelatina (fabbricazione). V. Colle animali. Grassi (fusione a fuoco nudo dei).

Guano (fabbricazione). V. ingrassi artificiali.

I

Inchiostri da stampa (fabbricazione). Ingrassi artificiali (fabbricazione).

M

Materie fecali. V. Residui animali. Mercurio (fabbriche di preparati e colori, distallazioni, torrefazione dei minerali). Minio e litargirio (trattamento per via ignea dei minerali di).

N

Naftalina (depurazione). V. Catrame. Nero fumo (fabbricazione). V. Catrame.

Nitrobenzina. V. Anilina.

O

Olii (raffineria in stabilimenti che non abbiano impianti o dispositivi per impedire le esalazioni fetide).
Olii animali (preparazione e distillazione). Olio delle sanse (estrazione dell') mediante il solfuro di carbonio.
Olio di crisalidi (estrazione dall').
Ossa (deposito di).

P

Pergamena animale (fabbricazione). Perfosfati. V. Ingrassi artificiali.

R

Residui animali (industria dei).

S

Sangue (industria dei prodotti).
Secrètage.
Sego (V. Grassi).
Soda (Fabbricazione col metodo Leblanc).
Solfo (Fusione e distillazione, calcaroni, forni a storte e Gill, in cui si effettua liberamente la fusione).
Solfuro di carbonio (fabbricazione e deposito).
Spazzature (depositi).
Stagno (Industria dei sali di).

V

Vernici grasse (fabbricazione delle).

Z

Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole).

**ELENCO DELLE INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato**

A

Acetati (industria degli).
Acido acetico (purificazione).
Acido salicilico (fabbricazione).
Acido stearico (per saponificazione calcare).
Acido tartarico (fabbricazione).
Anilina (colori di).
Alcool (distillazione dai cereali e dai tuberi).
Amido (fabbricato con metodi che non siano a base di macerazione).
Ammoniaca (fabbricazione).

B

Baccalà (depositi e cisterne per dissalare).
Battitura di fili, cuoi, tele, borra, pelli e crini.
Bianco di zinco (fabbricazione).
Birra (fabbricazione).
Bleu di Prussia (fabbricazione).

C

Calce (fabbricazione).
Candele (preparate con acidi grassi, cera paraffina, spermaceti, ecc.).
Cappelli di feltro e di tela (fabbricazione).
Caratteri di stampa (fonderia).
Carta (fabbricazione).
Caucciù e guttaperga (fabbricazione).
Cemento (fabbricazione).
Cera (fusione e depurazione).
Ceralacca (preparazione).
Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione).
Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca).

D

Doratura e argentatura dei metalli (a fuoco).

F

Fecola. V. Amido.
Ferrocianurie e ferricianuri (fabbricazione).
Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso).
Fiammiferi di fosforo (depositi).
Filatura, cotone e lino.
Filatura di canapa.
Fonderie di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo.

G

Gas e gas carburanti (fabbricazione).
Gesso (fabbricazione).
Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (preparati)

I

Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso

L

Lacche (fabbricazione).
Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione).
Lana sudicia e crine (lavatura).

M

Macinazione dei minerali.
Macinazione delle sanse.
Maioliche (fabbricazione).
Marocchini. V. conterie.
Mercuriali composti (preparazione).
Metallurgici (stabilimenti).

P

Pallini da caccia (fabbricazione).
Panni (fabbricazione).
Pelli fresche. V. Conterie.
Pesce (depositi e cisterne per dissalare). V. Bacalà.
Porcellane (fabbricazione). Vetrerie, conterie.
Potassa dalle melasse (estr.)

S

Sapone (fabbricazione).
Scagliola V. Gesso.
Soda (fabbricazione col processo Salvaj).
Specchi (argentatura e doratura coll'amalgama).
Stoviglie di terra. V. Maioliche.
Stracci (cernita e deposito).

T

Taffetà (cerate e tele cerate).
Tele dipinte, tessuti impermeabili.
Tintorie.
Torba (carbonizzazione).V. Gas.
Trattura dei bozzoli e filatura.

V

Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti).

INDUSTRIE, OPIFICI, LABORATORI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI ED ESERCIZI DI VENDITA CHE, PRESENTANDO PERICOLI DI INCENDIO O DI ESPLOSIONE, SONO SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI (DI PREVENZIONE INCENDI) PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI

- 1 – Officine od impianti per la produzione di:
 - gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
 - gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto),
 - gas di carburazione (aria carburata);
 - altri gas combustibili (idrogeno, acetilene, ecc.).
- 2 – Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 3 – Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 4 – Magazzini in cui si trovano bombole con gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 5 – Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburanti.
- 6 – Depositari e magazzini di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 7 – Stabilimenti per le industrie degli olii minerali, miscele lubrificanti od affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali - distillazione di rocce asfatiche - distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili - lavorazioni ulteriori di petroli, benzina, ecc. - preparazione di carburanti speciali o miscele diverse da quelle ufficiali - produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc. - lavorazione di olii lubrificanti ed affini - produzione di emulsione bituminosa da petroli - rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati - altre eventuali lavorazioni affini).
- 8 – Rivendite nell'abitato, fuori dell'abitato o nei centri rurali di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 9 – Distributori fissi per benzina e miscele o per residui distillati per motori a combustione interna e distributori fissi a doppia erogazione.
- 10 – Autorimesse pubbliche e private.
- 11 – Stazioni di servizio per autoveicoli.
- 12 – Officine per riparazione motori di autoveicoli.
- 13 – Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli e di aeromobili.
- 14 – Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, di automobili, motocicli e cicli.
- 15 – Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.
- 16 – Cantieri navali per nuove costruzioni e per riparazioni.
- 17 – Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie.
- 18 – Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili - di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale - di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carbolineum, vernici nere ecc. – ed altre eventuali lavorazioni affini.
- 19 – Depositari dei prodotti di cui al n. 18.
- 20 – Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di: dinamite e gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di nitrati inorganici - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze inescanti - azotridati - miscele detonanti - micchie - fuochi pirotecnici e razzi - altre eventuali lavorazioni affini).
- 21 – Depositari di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino a caricamento proiettili depositi di consumo permanenti o temporanei - depositi giornalieri depositi per usi agricoli).
- 22 – Depositari di clorati entro l'abitato.
- 23 – Esercizi di minuta vendita di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.
- 24 – Fabbriche e depositi di celluloidi e di oggetti vari in celluloidi.
- 25 – Fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche in celluloidi.
- 26 – Agenzie di noleggio dei films e locali revisionatura films.
- 27 – Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.
- 28 – Laboratori di attrezzatura teatrale e di scenografia (separati da teatri).
- 29 Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche; di carte calcografiche; di carte eliografiche e cianografiche; di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.
- 30 – Magazzini (depositi) dei prodotti di cui al n. 29.
- 31 – Stabilimenti ed opifici per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno; delle mezze paste di paglia, stracci, ecc.; della carta; del cartone; carta e cartoni incatramati; carte paraffinate cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini; patinatura; coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni; confezione della carta a pizzo, di globi; di palloni, carta filata e trucioli di carta; fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini).

32 – Magazzini per deposito dei prodotti di cui al n. 31 e per deposito e classificazione di carta usata, di stracci e di cascami di fibre tessili per l'industria della carta.

33 – Biblioteche, librerie e tipografie.

34 – Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi e fili di gomma; di oggetti di gomma e guttaperga; di tessuti di gomma; di pneumatici, semipneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli; di calzature di gomma e di telagomma; di maschere antigas ed antipolvere; di rigenerato di gomma; di ebanite; diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite; di altri prodotti affini).

35 – Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.).

36 – Depositi e rivendite di legnami da costruzione e da lavorazione; di legna da ardere; di paglia; di fieno; di canne; di fascine vegetale o minerale; di carbonella; di sughero; di sommacco; di altri di prodotti affini.

37 – Fabbriche, magazzini di deposito e di vendita: di mobili comuni e di lusso in legno; di biliardi, di arredamenti in legno; di persiane avvolgibili; di pavimenti in legno; di scale in legno; di giocattoli in legno; ed altri prodotti affini.

38 – Segherie, falegnamerie ed ebanisterie.

39 – Stabilimenti ed opifici delle varie industrie di produzione dei tessuti, compresi quelli per la produzione di olii, bozzine, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri simili prodotti.

40 – Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti di cui al n. 39.

41 – Grandi laboratori per la confezionatura in serie (esclusi quelli a carattere artigiano) di abiti, biancheria, indumenti di maglia ed altri simili indumenti di vestiario.

42 – Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita delle confezioni di cui al n. 41.

43 – Fabbriche e magazzini di deposito o di vendita di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili e calzature ed altri prodotti affini;

44 – Laboratori, opifici ed impianti di industrie chimiche per produzione: di acetone; di acido acetico; di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno); degli acidi stearico, palmitico, oleico con e senza distillazione di acidi grassi; di aldeideacetica; di aldeide formica; di alcool metilico; di alcool etilico; di allumina per estrazione della bauxite; di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione; di clorati alcalini; di cloro liquido; di ossido di etile; di idrogeno; di liquido alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi; di fosforo; di riduzione dei minerali di zinco; di solfato e cloruro di zinco per attacco del metallo o dei residui a mezzo di acidi corrispondenti; di solfuro di carbonio; di carburo di calcio; di altri prodotti affini.

45 – Stabilimenti ed opifici per la purificazione degli alcool metilico, etilico e propilico.

46 – Fabbriche e depositi di fiammiferi e di torce.

47 – Laboratori od opifici per la riduzione dei minerali di antimonio.

48 – Laboratori ed opifici per il ricupero dell'argento per trattamento di prodotti fotografici e di pellicole cinematografiche.

49 – Opifici per la produzione del mastice da cautchou, se preparato con solventi infiammabili.

50 – Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

51 – Fabbriche e depositi di concime chimico a base di nitrati.

52 – Opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dai corpi degli animali.

53 – Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

54 – Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarina.

55 – Opifici per la produzione di sapone; di candele ed altri oggetti di cera e paraffina; di acidi grassi; di glicerina greggia, raffinata e distillata; od altri prodotti affini.

56 – Concerie, lavanderie a secco ed a vapore, tintorie.

57 – Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

58 – Fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici grasse, con solventi colativi (all'alcool, a spirito, a lacca) e cellulose e relativi diluenti e plastificanti.

59 – Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

60 – Molini per cereali.

61 – Forni per panificazione, per produzione di biscotti, panettoni e pasticcerie diverse, con o senza annessa vendita al minuto.

62 – Opifici per le lavorazioni del riso e per la produzione di tapiocche.

63 – Pastifici con o senza annessa vendita al minuto.

64 – Opifici per la maturazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali.

- 65 – Fabbriche di surrogati del caffè.
- 66 – Stabilimenti per produzione e raffinazione (rettificazione) di olii vegetali (di oliva e di semi).
- 67 – Opifici per la fabbricazione dell'inchiostro quando questa ha luogo con lavorazione a caldo.
- 68 – Fabbriche di ghiaccio ed impianti frigoriferi per la conservazione di generi alimentari.
- 69 – Opifici per la lavorazione del metilene.
- 70 – Depositi di fosforo.
- 71 – Depositi di solfuro di carbonio.
- 72 – Distillerie e depositi di alcool ed acquavite.
- 73 – Fabbriche di liquori.
- 74 – Fabbriche di profumi.
- 75 – Laboratori e opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.
- 76 – Opifici per la torrefazione di ossa, corna, ecc.
- 77 – Stabilimenti per la fusione del solfo raffinato.
- 78 – Fonderie di metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei metalli, acciaierie, opifici per il trattamento di minerali di rame e nickel col forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini.
- 79 – Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli.
- 80 – Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica.
- 81 – Officine per verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili.
- 82 – Centrali e stazioni per rispettivamente produrre e trasformare l'energia elettrica; impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
- 83 – Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolati.
- 84 – Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici ed altre affini.
- 85 – Fornaci e molini da gesso, da calce e cemento.
- 86 – Fornaci da laterizi.
- 87 – Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
- 88 – Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro.
- 89 – Opifici per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; fabbricazione di scope; lavorazione del sughero; produzione di farina di legno e legno macinato; ed altre fabbricazioni affini.
- 90 – Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capo. delle penne e delle piume per imbottiture, dell'ovatta ed altri prodotti affini.
- 91 – Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in legno, in gomma, in stoffa, ed altre simili sostanze.
- 92 – Grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere.
- 93 – Farmacie, drogherie, mesticherie.
- 94 – Altri eventuali opifici di produzione e magazzini di deposito e di vendita di prodotti la cui preparazione o conservazione presenta pericolo di incendio o di scoppio e che non sono contemplati nella presente elencazione.